



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-718/20 P

**Zhejiang Jiuli HI-Tech Metals Co. Ltd
contro
Commissione europea**

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 5 maggio 2022

«Impugnazione – Dumping – Importazione di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese – Istituzione di un dazio antidumping definitivo»

- 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti*
(v. punto 47)
- 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Svolgimento dell'inchiesta – Obbligo della Commissione di provvedere all'informazione delle parti interessate – Portata – Diritti della difesa – Violazione – Presupposti – Possibilità per l'impresa interessata di assicurare meglio la propria difesa in assenza di irregolarità procedurale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 19 e 20)*
(v. punti 49, 57, 69)
- 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Istituzione di dazi antidumping – Sindacato giurisdizionale
(Art. 256 TFUE)*
(v. punti 62, 63)
- 4. Impugnazione – Motivi d'impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Motivo vertente sullo snaturamento dei fatti – Necessità di indicare in modo preciso gli elementi snaturati e di dimostrare gli errori di analisi che hanno condotto a tale snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo*

(Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)

(v. punti 66-68, 108)

5. *Accordi internazionali – Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell'OMC per contestare la legittimità di un atto dell'Unione – Eccezioni – Atto dell'Unione finalizzato ad assicurarne l'esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento – Assenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 2, § 7, e 22, a)]*

(v. punti 83-91)

6. *Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Riesame – Mutamento del metodo di calcolo – Presupposti – Mutamento di circostanze – Interpretazione restrittiva – Necessità di un metodo applicato in conformità alle disposizioni riguardanti il calcolo del margine di dumping – Onere della prova
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 2, §§ 10 e 11, e 11, § 9)*

(v. punti 103-106)

V. il testo della decisione.